

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO.

(D.Lgs. 152/99 e s.m.i.)

Art. 1 - Oggetto

Il presente provvedimento disciplina i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni preventive allo scarico di acque reflue in corso d'acqua superficiale, sul suolo e nel sottosuolo, di competenza della Provincia, ai sensi della L.R. 48/93 (art. 2), in attuazione del D.Lgs. 152/99 e s.m.i, della L.R. 13/90 e della L.R. 61/00. Per la nozione di scarico si rimanda alla definizione contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i..

Il presente provvedimento disciplina altresì i procedimenti per le modifiche e/o integrazioni, variazioni di ragione sociale e di titolarità relative alle autorizzazioni già rilasciate

Art. 2 - Competenza

Il Dirigente provvede con apposita determinazione:

- a) al rilascio delle autorizzazioni, agli eventuali dinieghi o reiezioni relativi agli scarichi di cui all'art. 1;
- b) alle revoche, alle diffide ed alle sospensioni delle autorizzazioni di cui al punto precedente;
- c) alle prese d'atto delle variazioni del titolare e/o dei requisiti e delle condizioni richieste per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera a).

Le prese d'atto, di cui al successivo art. 8, saranno definite mediante apposita lettera a firma del Dirigente.

Art. 3 - Istanza per il rilascio delle nuove autorizzazioni

3.1. Generalità.

Le autorizzazioni allo scarico sono rilasciate su istanza che, a pena di inammissibilità, deve essere redatta in conformità alle indicazioni di seguito riportate e corredata dai relativi documenti indicati.

In merito agli scarichi di acque reflue industriali l'istanza deve essere presentata per ogni sede operativa, redatta secondo il fac-simile e sottoscritta dal titolare dell'attività da cui si origina lo scarico o legale rappresentante.

Nel caso in cui venisse utilizzato un unico collettore dotato o meno di impianto terminale di depurazione per l'allontanamento dei reflui provenienti da più insediamenti produttivi, dovrà essere presentata un' unica istanza sottoscritta dal responsabile del consorzio eventualmente costituito tra le aziende interessate, o dai titolari delle attività da cui si origina lo scarico di ciascuna impresa.

L'insorgenza di variazioni relative ai requisiti e alle condizioni richieste per il rilascio del provvedimento autorizzativo, per tutte le tipologie di scarico, dovrà essere tempestivamente comunicata agli uffici.

3.2. Modalita' di presentazione dell'istanza.

L'istanza per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico deve essere presentata sul fac simile allegato al presente regolamento, in carta semplice o legale a seconda dei casi, compilato in ogni parte, completo della documentazione tecnica indicata nella modulistica stessa, ed indirizzata alla Provincia di Torino - Area Ambiente - Servizio Gestione Risorse Idriche, Via Valeggio n. 5 10128 - Torino. Copia della domanda completa degli allegati deve essere inviata per conoscenza, a cura del richiedente, al Dipartimento ARPA competente, all'ASL competente ed al Comune in cui e' situato lo scarico.

Gli uffici provvederanno all'istruttoria dell'istanza secondo quanto previsto dal successivo art. 6 (Istruttoria).

Art. 4- Scarichi esistenti ed autorizzati. Rinnovi.

4.1. Generalita'.

Ai sensi dell'art. 62, comma 11, del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., i titolari di scarichi esistenti ed autorizzati, procedono alla richiesta di autorizzazione in conformita' alla vigente normativa ed alle indicazioni del presente documento allo scadere dell'autorizzazione, e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del citato decreto (quindi entro il 13/06/2003).

Allo stesso modo si procede per i rinnovi delle autorizzazioni allo scarico presentando apposita istanza di rinnovo un anno prima della scadenza (art. 47 comma 7 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.).

In merito agli scarichi di acque reflue industriali l'istanza di rinnovo deve essere presentata per ogni sede operativa, redatta secondo il fac-simile e sottoscritta dal titolare dell'attivita' da cui si origina lo scarico o legale rappresentante.

4.2. Modalita' di presentazione dell'istanza.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione di rinnovo allo scarico deve essere presentata sul fac simile allegato al presente regolamento, in carta semplice o legale a seconda dei casi, compilato in ogni parte, completo della documentazione tecnica indicata nella modulistica stessa, ed indirizzata alla Provincia di Torino - Area Ambiente - Servizio Gestione Risorse Idriche, Via Valeggio n. 5 10128 - Torino. Tutta la documentazione indicata in calce ai modelli gia' presente agli atti della Provincia, non deve essere nuovamente inviata.

L'istanza, redatta in tre copie con tutti i suoi allegati, deve essere inviata per conoscenza al Dipartimento ARPA competente, all'ASL competente ed al Comune in cui e' situato lo scarico.

Gli uffici provvederanno all'istruttoria dell'istanza secondo quanto previsto dal successivo art. 6 (Istruttoria).

Art. 5 - Condizioni tecniche

5.1. Scarichi di acque reflue urbane.

Agglomerato

Vista la definizione riportata all'art. 2, lettera m) del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., in attesa di maggiori indicazioni in merito ed in considerazione dell'importanza della definizione di agglomerato per poter individuare correttamente la tipologia di taluni scarichi di acque reflue urbane, si ritiene di precisare, a completamento della citata definizione, che per agglomerato deve intendersi: "la parte di territorio già allacciata alla rete fognaria, da estendere anche a quella porzione in cui il prevedibile prolungamento della fognatura stessa sia giustificato da un vantaggio ambientale e da un costo di realizzazione ritenuto non eccessivamente oneroso".

Con tale criterio, si considerano a pieno titolo comprese nell'agglomerato, tutte quelle zone per cui l'Ente competente abbia un progetto di collegamento fognario approvato e finanziato e/o un progetto di edilizia convenzionata, già approvato, ove sia previsto - nelle opere di urbanizzazione primaria - la realizzazione di un tratto di fognatura da allacciare alla rete esistente.

Scarichi relativi ad agglomerati con meno di 2000 Abitanti Equivalenti (A.E.)

Tali scarichi non sono regolamentati dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e sono sottoposti al rispetto delle direttive regionali previgenti e quindi alla L.R. 13/90, sino all'approvazione di una nuova regolamentazione regionale in materia.

Scarichi su suolo

In ordine agli scarichi provenienti da insediamenti esclusivamente residenziali con meno di 50 A.E. ove si opti per il sistema pubblico di gestione degli stessi espressamente previsto dall'articolo 27, comma 4, del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., trova applicazione la disciplina dettata dalla legge regionale 13/90 in materia di scarichi di pubbliche fognature di 1° Categoria. Ove pertanto ricorrano le previste condizioni (scarico finale di volume non superiore a centocinquanta metri cubi al giorno, provenienza da soli insediamenti residenziali e accertata l'impossibilità di recapitare in copri idrici superficiali) tali scarichi saranno eccezionalmente ammessi sul suolo e nei relativi strati superficiali nel rispetto dei limiti di cui all'Allegato 1 della predetta L.R. 13/90.

Scaricatori di piena

L'atto autorizzativo è rilasciato ai sensi della normativa applicata allo scarico finale della pubblica fognatura, quindi la L.R. 13/90 ed il D.Lgs. 152/99 e s.m.i. con relativa classificazione.

Per gli scarichi realizzati dopo l'entrata in vigore della L.R. 13/90, l'atto autorizzativo non prevede limiti allo scarico ma impone il corretto dimensionamento del manufatto previsto dall'art. 6 della stessa L.R. 13/90 e s.m.i. (lo sfioro deve avere inizio ad una portata superiore a cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco).

Per gli scarichi realizzati prima dell'entrata in vigore della L.R. 13/90, l'atto autorizzativo prende atto del dimensionamento reale indicato nell'apposita relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, purché lo sfioro abbia inizio ad una portata superiore a tre volte la portata media giornaliera in tempo secco. Qualora non rispetti tale condizione, l'atto autorizzativo considera lo scaricatore di piena come un regolatore di portata assoggettato al rispetto dei relativi limiti di legge.

Fognature bianche

In attesa delle disposizioni regionali in materia di disciplina dello scarico delle acque meteoriche, lo scarico di tali reti fognarie non si autorizza.

È sottoposto a disciplina autorizzativa solamente lo scarico delle acque meteoriche in cui siano immesse acque reflue provenienti da dilavamenti di piazzali e/o aree esterne pavimentate adibite ad operazioni di stoccaggio, accumulo di sostanze o rifiuti pericolosi che possa potenzialmente inquinare le acque di pioggia. Tali scarichi saranno autorizzati nel rispetto dei limiti della Tabella 3

del D.L.gs. 152/99 e s.m.i.. In tali casi, il titolare dello scarico, puo' prescrivere alla ditta allacciata la raccolta e la depurazione dei primi cinque millimetri di pioggia caduti sull'area interessata.

Scarichi di emergenza

I punti di scarico a servizio di stazioni di sollevamento di acque reflue urbane che si attivano solo in casi eccezionali dovuti alla rottura di tutte le pompe, comprese quelle di riserva, che dovranno essere sempre presenti, o di altri eventi non prevedibili, non devono essere autorizzati.

In tal caso e' pero' obbligo del titolare dello scarico di fare tempestiva comunicazione dell'eventuale attivazione dello scarico alla Provincia di Torino, Servizio Gestione Risorse Idriche, ed al Dipartimento A.R.P.A. competente.

E' inoltre obbligatoria la predisposizione di almeno una grigliatura a monte del punto di scarico.

Corpi idrici non significativi.

Per tali recettori, in sede istruttoria, gli Uffici valutano la fattibilita' dello scarico attraverso la verifica sia del grado di vulnerabilita' intrinseca dell'acquifero e sia delle pendenze del corpo idrico a valle del tratto interessato dallo scarico e la presenza o meno di sbarramenti naturali e/o artificiali che potrebbero ostacolare il deflusso dei reflui scaricati.

I limiti di emissione allo scarico per i reflui recapitanti in corpi idrici non significativi con una vulnerabilita' non alta della falda, sono quelli previsti per lo scarico in acque superficiali fino a nuove indicazioni regionali. Nei casi di vulnerabilita' alta o estrema viene valutata la fattibilita' di una soluzione alternativa per lo scarico e/o autorizzare nel rispetto dei limiti tabellari previsti per lo scarico in acque superficiali con un monitoraggio di alcuni parametri dell'acqua di falda. Le tempistiche ed i parametri da testare nelle acque del corpo idrico sono indicati nelle prescrizioni autorizzative per ogni singola situazione.

Fermo impianto.

Nei casi in cui gli impianti di depurazione connessi con gli scarichi abbiano degli arresti temporanei del processo di trattamento per effettuare manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, i titolari degli scarichi hanno l'obbligo di comunicare anticipatamente tale evento alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche - ed al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio. Si ribadisce che i tempi tecnici dovranno essere quelli strettamente necessari all'effettuazione delle suddette operazioni.

Nel periodo di interruzione della funzionalita' di tali impianti non puo' essere introdotto nel processo di depurazione alcun tipo di rifiuto, anche se ricompreso tra quelli indicati nel comma 3 dell'art. 36 del D.L.gs. 152/99 e s.m.i..

5.2. Scarichi di acque reflue industriali.

Scarichi di acque meteoriche.

Le acque meteoriche incidenti su aree scoperte impermeabilizzate adibite a stoccaggio di materie prime, rifiuti o prodotti finiti il cui dilavamento potenzialmente determina un'inquinamento delle acque meteoriche stesse, devono essere raccolte e trattate in misura pari ai primi 5 mm di pioggia incidenti sulle aree interessate dal deposito. Per tali scarichi e' prescritto il rispetto dei limiti previsti per gli scarichi di reflui industriali dalla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.L.gs. 152/99 e s.m.i..

Scarichi di acque reflue domestiche recapitanti negli strati superficiali del sottosuolo.

A tali scarichi non vengono applicati i limiti di cui al D.L.gs. 152/99 e s.m.i. ed alla L.R. 13/90, ma viene imposto il posizionamento di un pozzetto di campionamento subito a valle del sistema di

depurazione al fine di poter comunque effettuare dei controlli sulla qualità dei reflui in uscita e l'effettiva efficienza del sistema di depurazione adottato.

Corpi idrici non significativi.

Per tali recettori, in sede istruttoria, gli Uffici valutano la fattibilità dello scarico attraverso la verifica sia del grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero e sia delle pendenze del corpo idrico a valle del tratto interessato dallo scarico e la presenza o meno di sbarramenti naturali e/o artificiali che potrebbero ostacolare il deflusso dei reflui scaricati.

I limiti di emissione allo scarico per i reflui recapitanti in corpi idrici non significativi con una vulnerabilità non alta della falda, sono quelli previsti per lo scarico in acque superficiali fino a nuove indicazioni regionali. Nei casi di vulnerabilità alta o estrema viene valutata la fattibilità di una soluzione alternativa per lo scarico e/o autorizzare nel rispetto dei limiti tabellari previsti per lo scarico in acque superficiali con un monitoraggio di alcuni parametri dell'acqua di falda. Le tempistiche ed i parametri da testare nelle acque del corpo idrico sono indicati nelle prescrizioni autorizzative per ogni singola situazione.

Scarichi di reflui in collettori comuni.

Per tali scarichi viene richiesta l'installazione di un pozzetto di campionamento di studio immediatamente a monte della confluenza di ogni singola immissione. Qualora non siano riuniti in un Consorzio, tutti gli utenti di tali scarichi sono responsabili in solido delle manutenzioni del collettore comune e del rispetto della normativa.

Il rispetto dei limiti è verificato allo scarico finale del collettore nell'ultimo punto accessibile prima dello scarico nel recettore finale, dove deve essere posizionato un pozzetto di campionamento fiscale di controllo.

Scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad allevamento cani.

Nell'attesa di nuove disposizioni regionali, tali scarichi sono considerati assimilabili agli scarichi di reflui domestici. Allo scarico finale sono imposti i limiti previsti dalla L.R. 13/90..

Art. 6 - Istruttoria

6.1. Generalità.

Il responsabile del procedimento, in applicazione di quanto previsto dalla L. 241/90 e s.m.i., da comunicazione dell'avvio del procedimento al richiedente ed alla competente Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

L'istruttoria è finalizzata ad accertare che:

- a) l'istanza sia completa di tutti gli elementi richiesti ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo;
- b) esista rispondenza tra quanto riscontrato nella documentazione e le condizioni previste per l'attivazione dello scarico dalla normativa vigente in materia.

A tal fine l'eventuale richiesta di documentazione integrativa è inviata, per conoscenza, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, competente per territorio, al fine di agevolare la successiva verifica congiunta della pratica stessa.

Nel corso dell'istruttoria delle istanze relative agli scarichi nuovi di cui all'art. 1, ad esclusione di quelli unicamente di tipo domestico provenienti da insediamenti produttivi, deve essere effettuato, da parte degli uffici provinciali deputati al rilascio dell'atto autorizzativo, un sopralluogo presso il punto di scarico oggetto dell'autorizzazione. Al sopralluogo sono invitati i rappresentanti del Comune sede dello scarico nonché i rappresentanti dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente competente per territorio.

Di tale sopralluogo deve essere redatto verbale a cura del personale provinciale cui è affidata l'istruttoria della pratica, che viene sottoscritto da tutti i presenti.

Per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche, provenienti da insediamenti produttivi, gli uffici valutano l'effettiva necessità di effettuare il suddetto sopralluogo.

Nel caso in cui gli uffici non ritengano di dover effettuare il sopralluogo deve essere data comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente competente per territorio che ha facoltà di inviare, a stretto giro di posta, eventuali rilievi in merito.

Per gli scarichi di pubbliche fognature di acque reflue urbane il suddetto sopralluogo deve essere effettuato in caso di nuovi impianti di depurazione o di modifiche ritenute sostanziali degli impianti esistenti. Gli uffici valutano l'effettiva necessità di effettuare il suddetto sopralluogo.

6.1. Fasi per il rilascio dell'atto autorizzativo.

- a) Presentazione dell'istanza a cura del titolare dell'attività da cui si origina lo scarico secondo gli allegati modelli.
- b) Istruttoria da parte degli uffici; questa fase prevede la richiesta di eventuali osservazioni tecniche da parte dell'A.R.P.A. o l'effettuazione di un sopralluogo istruttorio che coinvolga tutti gli Enti territoriali interessati (A.R.P.A., Comune, A.S.L., ecc.); in tale fase vengono inoltre richieste le eventuali integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria.
- c) Rilascio del provvedimento autorizzativo con determinazione dirigenziale al soggetto titolare dell'attività da cui si origina lo scarico.
In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni locali dell'ambiente interessato; l'autorizzazione può contenere prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, sia effettuato in conformità alle disposizioni di legge e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
- d) Pagamento spese istruttorie da parte del richiedente, a conguaglio del contributo spesa dato dalla somma delle spese di procedimento e delle spese di sopralluogo, secondo le specifiche riportate nel successivo art. 15.
- e) Ritiro del provvedimento da parte del titolare: contestualmente deve essere consegnata la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di cui al punto d).

Art. 7 - Improcedibilità

La documentazione o le informazioni richieste al soggetto istante durante l'istruttoria o a seguito di sopralluogo devono essere fornite nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione, pena la dichiarazione di improcedibilità dell'istanza presentata, a firma del responsabile del procedimento, tramite lettera.

Art. 8 - Prese d'atto. Archiviazione.

Qualora durante il procedimento istruttorio intervenga la cessazione dello scarico o il trasferimento dell'attività in altro sito o il collegamento dello scarico ad un collettore fognario comunale, consortile o privato, l'Amministrazione, in seguito alla comunicazione effettuata dal titolare dello scarico, ne prende atto e procede all'archiviazione dell'istanza presentata. La presa d'atto viene comunicata agli Enti competenti per territorio (A.R.P.A., Comune) e ove possibile al titolare dello scarico.

In caso di cessata attività o cessazione dello scarico o collettamento del medesimo in un collettore fognario a rilascio già avvenuto dell'atto autorizzativo, deve essere inoltrata una dichiarazione da parte del titolare dello scarico. Gli uffici provvederanno a prendere atto della situazione dichiarando che l'atto autorizzativo cessa di produrre effetti. La presa d'atto verrà comunicata agli Enti competenti per territorio (A.R.P.A., Comune) e ove possibile al titolare dello scarico.

Art. 9 - Rilascio delle autorizzazioni allo scarico

Il provvedimento autorizzativo verrà rilasciato al soggetto indicato quale titolare dell'attività da cui si origina lo scarico. In particolare per gli scarichi di acque reflue urbane, in attesa del completamento della riorganizzazione dei servizi idrici, verrà rilasciato al titolare dello scarico come indicato nell'istanza di autorizzazione e non al gestore dello stesso.

In caso di scarico di reflui industriali in collettore comune l'autorizzazione dovrà essere rilasciata a tutti gli interessati nella persona di ogni singolo titolare dello scarico o al consorzio eventualmente costituito tra le stesse.

Art. 10 - Prescrizioni autorizzative

La Determina di autorizzazione, predisposta sulla base delle risultanze delle procedure istruttorie, deve contenere le prescrizioni previste dalla Legge ed eventuali ulteriori prescrizioni, anche tecniche, volte a garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

Si precisa che l'atto autorizzativo è riferito alla compatibilità del programmato scarico con la normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento, così come previsto dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i., ed esula dalle altre autorizzazioni necessarie per la sua realizzazione.

Nel caso di scarico recapitante in un canale, il titolare dello scarico, prima dell'attivazione dello scarico, deve provvedere ad ottenere l'assenso del titolare del canale, comunicandogli anche dell'avvenuto rilascio dell'atto autorizzativo provinciale. Copia dell'assenso e della comunicazione dovranno essere conservate agli atti della Ditta autorizzata a disposizione dell'autorità di controllo.

Tra le prescrizioni da includere si possono ricordare quelle di seguito indicate, oltre quelle riportate nelle specifiche problematiche descritte nell'art. 5.

Scarichi di acque reflue urbane che rispettano il D.Lgs. 152/99 e s.m.i.:

- il rispetto dei limiti imposti dalla legge e indicati dagli uffici deputati al rilascio dell'atto autorizzativo sulla base della classificazione dello scarico;
- il sistema di riferimento per il controllo degli scarichi tra l'opzione al rispetto della concentrazione o della percentuale di abbattimento per i parametri di Tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99;
- il numero minimo di autocontrolli che deve effettuare il titolare dello scarico, dei parametri contenuti in tabella 1, allegato 5, del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. come indicato nello stesso allegato;
- il numero minimo di controlli, delegati al titolare dello scarico, dei parametri contenuti in tabella 1, allegato 5, del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. secondo le modalità e le tempistiche riportate nell'allegato 1 della D.G.P. 1617-268360/2000 del 28/12/2000;
- il recepimento della citata D.G.P. 1617-268360/2000 del 28/12/2000 avente per oggetto "Definizione delle modalità di un sistema per le attività di controllo ed autocontrollo degli scarichi degli impianti di trattamento acque reflue urbane della provincia";
- di installare almeno un sistema di grigliatura a monte del punto di scarico di emergenza a servizio di stazioni di sollevamento;
- il divieto di diluizione, per rientrare nei limiti di accettabilità, con acque prelevate allo scopo;
- il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione ed alle successive integrazioni
- di definire un programma di interventi periodici di manutenzione ordinaria, studiato in funzione delle esigenze tecniche dell'impianto di depurazione. Tali interventi dovranno essere annotati su registri da tenere a disposizione dell'Autorità di Controllo; a tale programma dovrà essere allegato un manuale, destinato al personale incaricato, che definisca le procedure e le istruzioni operative per un'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di depurazione dei reflui da redigere, a cura di tecnici qualificati;
- di garantire l'accessibilità dello scarico per il campionamento, da parte dell'Autorità competente per il controllo, nei punti assunti per la misurazione in cui sia possibile effettuare un campione del refluo già mescolato tra quello in uscita dall'impianto e quello dallo sfioratore, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agevole l'accesso ai punti assunti per i campionamenti, sia in caso di pozzetto d'ispezione, sia in caso di stramazzo;
- di inviare, in caso di modifica degli elementi e delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico autorizzato, una relazione mediante lettera raccomandata entro 30 giorni dalla variazione;
- di conservare copia del provvedimento autorizzativo presso l'Ufficio Tecnico dell'Ente titolare dello scarico.

Scarichi di acque reflue urbane che devono adeguarsi al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. ai sensi dell'art. 31 del citato Decreto:

- il rispetto dei limiti imposti dalla legge e indicati dagli uffici deputati al rilascio dell'atto autorizzativo sulla base della classificazione dello scarico;
- il divieto di diluizione per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
- di effettuare, con periodicità almeno annuale, analisi complete dello scarico del depuratore conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione dell'Autorità di Controllo, nonché di inviare una copia della prima verifica alla Provincia di Torino Area Ambiente, Parchi, Risorse Idriche, Tutela della Fauna - Servizio Gestione Risorse Idriche - Via Valeggio, 5 Torino;
- il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione ed alle successive integrazioni

- di definire un programma di interventi periodici di manutenzione ordinaria, studiato in funzione delle esigenze tecniche dell'impianto di depurazione. Tali interventi dovranno essere annotati su registri da tenere a disposizione dell'Autorita' di Controllo; a tale programma deve essere allegato un manuale, destinato al personale incaricato, che definisca le procedure e le istruzioni operative per un'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di depurazione dei reflui da redigere, a cura di tecnici qualificati;
- di garantire l'accessibilita' dello scarico per il campionamento, da parte dell'Autorita' competente per il controllo, nei punti assunti per la misurazione in cui sia possibile effettuare un campione del refluo gia' mescolato tra quello in uscita dall'impianto e quello dallo sfioratore, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agevole l'accesso ai punti assunti per i campionamenti, sia in caso di pozzetto d'ispezione, sia in caso di stramazzo;
- di inviare, in caso di modifica degli elementi e delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico autorizzato, una relazione mediante lettera raccomandata entro 30 giorni dalla variazione;
- di conservare copia del provvedimento autorizzativo presso l'Ufficio Tecnico dell'Ente titolare dello scarico.

Scarichi di acque reflue industriali:

- il rispetto dei limiti imposti dalla legge e definiti dagli uffici deputati al rilascio dell'atto autorizzativo sulla base della classificazione dello scarico;
- il numero minimo di autocontrolli annui da effettuare allo scarico finale;
- il divieto di diluizione per rientrare nei limiti di accettabilita' con acque prelevate allo scopo;
- il divieto di diluizione con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo degli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti;
- la separazione dallo scarico finale, ove possibile o ritenuto necessario delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia;
- di garantire l'accessibilita' dello scarico finale e dei singoli pozzetti di ispezione per il campionamento da parte dell'autorita' competente per il controllo effettuando, con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agevoli gli accessi;
- di effettuare idonea manutenzione dei singoli sistemi di depurazione utilizzati al fine di garantire un efficiente funzionamento;
- in caso di scarico in trincea disperdente di effettuare con cadenza annuale manutenzione ordinaria della condotta disperdente al fine di evitare la formazione di impaludamenti superficiali, evidenza di intasamento del terreno per riduzione dello originario drenaggio;
- in caso di scarico in pozzo assorbente di effettuare con cadenza almeno annuale manutenzione ordinaria del pozzo assorbente controllando che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia, od intasamento del pietrisco e terreno circostante e che non si verificano impantamenti del terreno circostante; occorre inoltre controllare nel tempo il livello della falda;
- di non scaricare o immettere direttamente le acque meteoriche raccolte nell'insediamento nelle acque sotterranee;
- di mettere in atto tutti gli accorgimenti al fine di evitare eventuali ristagni in alveo dei reflui scaricati nei periodi di secca dovuti a manutenzione straordinaria del corpo idrico recettore dello scarico;
- di presentare nuova istanza di autorizzazione nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o le cui attivita' siano trasferite in

- altro luogo e ne derivi uno scarico con caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle autorizzate;
- di inviare comunicazione nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo e ne derivi uno scarico con caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente identiche a quelle autorizzate;
 - di conservare copia del provvedimento autorizzativo presso l'insediamenti da cui si origina lo scarico;
 - in caso di scarico in collettori comuni, installazione di un pozzetto di campionamento di studio alla confluenza di ogni singola immissione e, ove non sia costituito un consorzio, la corresponsabilità per tutti gli utenti della manutenzione del collettore stesso;
 - in caso di scarichi derivante dal lavaggio e selezione di inerti di attività estrattive installazione di un pozzetto di campionamento subito a monte delle vasche di decantazione al fine di poter comunque effettuare controlli sulla qualità dei reflui scaricati;
 - di provvedere ad installare, qualora non già esistente, un adeguato strumento per la misura della portata delle acque prelevate al di fuori del pubblico servizio di acquedotto.

Art. 11 - Dinieghi e reiezioni

Qualora non sussistano i presupposti tecnici per il rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto, gli uffici provvederanno a redigere una determinazione di diniego.

Pertanto, qualora l'atto risultasse non dovuto, si procederà con un provvedimento di reiezione della stessa o qualora la Provincia non fosse competente al rilascio dell'autorizzazione richiesta si procederà alla trasmissione degli atti all'Ente competente con nota inviata per conoscenza al soggetto istante.

Art. 12 - Diffida e/o revoca dell'autorizzazione

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico gli uffici procederanno in attuazione dell'art. 51 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i..

In caso di revoca la nuova autorizzazione verrà rilasciata a seguito di presentazione di istanza a firma del titolare dell'attività da cui si origina lo scarico della Ditta o Ente che dovrà giustificare le cause del superamento dei limiti e comunicare le misure adottate che ne consentano il rispetto confermando il permanere in essere di tutte le altre condizioni che hanno portato al rilascio della precedente autorizzazione.

Art. 13 - Variazioni

In caso di variazione di sede legale, di titolare dello scarico, di ragione sociale, deve essere inoltrata una dichiarazione da parte del titolare dell'attività da cui si origina lo scarico con l'informativa e le nuove indicazioni.

Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o se le sue attività siano trasferite in altro luogo e ne derivi uno scarico con caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle autorizzate, deve essere inoltrata nuova istanza di autorizzazione.

Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o se le sue attività siano trasferite in altro luogo e ne derivi uno scarico con caratteristiche qualitativamente e/o qualitativamente identiche a quelle autorizzate deve essere inoltrata comunicazione riportante l'informativa e le nuove indicazioni; l'Amministrazione valuta l'opportunità di provvedere a modificare l'atto autorizzativo limitatamente alle variazioni intervenute.

Art. 14 - Comunicazioni atti

L'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione verrà comunicato al soggetto titolare dell'attività da cui si origina lo scarico mediante lettera del responsabile del procedimento o del responsabile dell'ufficio con l'indicazione delle modalità per il ritiro dell'atto presso gli uffici provinciali.

I provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione verranno notificati al titolare dello scarico. L'informativa relativa ai suddetti atti, completa di copia degli stessi, verrà inviata anche agli Enti interessati, competenti per territorio, mediante lettera a firma del responsabile del procedimento o del responsabile dell'ufficio.

Art. 15 - Spese istruttorie

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 45 comma 10 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di autorizzazione allo scarico, sono a carico del richiedente. Considerato che la fase istruttoria può comportare tempistiche e procedure diverse e comprende eventualmente sopralluoghi preliminari, si stabilisce che le spese per le diverse istruttorie siano diversificate in relazione alla complessità delle relative procedure e della distanza chilometrica dal sito ove è localizzato lo scarico. Gli importi sono versati per punto di scarico.

In particolare il richiedente deve allegare alla domanda di autorizzazione la ricevuta dell'avvenuto versamento delle somme necessarie per l'avvio dell'istruttoria, quale condizione di procedibilità della domanda, in maniera diversificata se trattasi di scarichi di acque reflue urbane, di reflui domestici e/o assimilati, di reflui produttivi, di spandimenti.

Completata l'istruttoria, al rilascio dell'atto autorizzativo, l'utente deve provvedere alla liquidazione definitiva delle spese sostenute. Tale contributo spesa è dato dalla somma delle spese di procedimento e delle spese di sopralluogo, se effettuato, in base alla fascia chilometrica di appartenenza, in maniera diversificata se trattasi di scarichi di acque reflue urbane, di reflui domestici e/o assimilati, di reflui produttivi, di spandimenti.

Anche il rinnovo dell'autorizzazione comporta il pagamento delle spese previste a titolo di avvio istruttoria, quale condizione di procedibilità della domanda.

Completata l'istruttoria e rilasciato l'atto autorizzativo, l'utente deve provvedere a versare l'eventuale somma di contributo per le spese di sopralluogo in base alla fascia chilometrica di appartenenza.

Con deliberazione di Giunta saranno fissati gli importi delle spese istruttorie seguendo i criteri innanzi riportati.

Art. 16 - Transitorio

La presente disciplina entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione, e si applica anche alle istruttorie in corso a tale data.

Tuttavia restano valide le istanze già presentate e si considera la documentazione allegata validamente acquisita ai sensi del vecchio regolamento, anche per quanto riguarda l'importo delle spese istruttorie per la conclusione del procedimento.

Art. 17 - Norma finale

I fac-simile e la modulistica allegati al presente regolamento sono suscettibili di tutte le variazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa sopra evidenziata, da effettuarsi con provvedimento del dirigente competente.